

SENATO DELLA REPUBBLICA  
XII LEGISLATURA

N. 1100

**DISEGNO DI LEGGE**

d'iniziativa del senatore DANIELI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 NOVEMBRE 1994

Modifica alle disposizioni della legge 4 agosto 1993, n. 277,  
riguardanti la normativa per la raccolta delle firme per  
l'elezione della Camera dei deputati

ONOREVOLI SENATORI. - Le disposizioni contenute nella legge 4 agosto 1993, n. 276 «Norme per l'elezione della Camera dei deputati» che prevedono l'obbligo della raccolta delle firme per la presentazione della candidatura, rispondevano, quando vennero adottate, all'esigenza espressa dai cittadini ed interpretata dal Parlamento, di attuare quella semplificazione del quadro politico che poi si è avuta con l'introduzione, ai vari livelli, del sistema elettorale maggioritario.

Quell'esigenza di semplificare il quadro politico era intimamente legata alla contingenza storica in cui sono maturate le leggi della riforma elettorale.

Anche se da allora è passato poco più di un anno, c'è da dire che, a causa delle grandi accelerazioni che ha subito l'evoluzione politica in Italia, oggi ci troviamo in una situazione del tutto diversa da quella di allora. È noto a tutti, infatti, che in pochi mesi è cambiato, nel nostro Paese, quello che non era mutato in tanti decenni.

Ora l'assetto politico è radicalmente diverso e quell'esigenza di semplificazione che era stata recepita dalla legge del 4 agosto 1993 n. 276, non esiste più, dal

momento che il quadro politico è stato semplificato dal sistema elettorale adottato nonché dal voto degli stessi cittadini.

Ecco quindi che il permanere dell'obbligo delle firme per i candidati appartenenti a gruppi rappresentati in Parlamento, ovvero a quelle forze politiche che già hanno superato il filtro della semplificazione del sistema elettorale riformato, viene ad assumere il solo significato di un inutile intoppo burocratico che, in ultima analisi, si traduce in un'inutile dispendio di energie, di tempo e di denaro.

Se infatti lo spirito della legge voleva essere quello di evitare che venisse presentata una pleora di liste accertando, attraverso la sottoscrizione delle candidature, se ogni lista avesse un minimo di riscontro nella realtà del Paese, è evidente che ciò non può più valere per quelle liste e per quei candidati appartenenti a gruppi presenti in Parlamento, poichè questi, per il fatto stesso di essere presenti in Parlamento, hanno già dato prova di avere una solida base nella realtà socio-politica.

Per contro rimane valida la normativa per quelle candidature e per quelle liste che non hanno superato tale verifica.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

1. Al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni:

a) all'articolo 18, comma 4, come sostituito dall'articolo 2 della legge 4 agosto 1993, n. 277, dopo le parole: «La dichiarazione di presentazione dei singoli candidati» sono inserite le seguenti: «che non appartengano a gruppi rappresentati in Parlamento»;

b) all'articolo 18-bis, introdotto dal citato articolo 2 della legge n. 277 del 1993, dopo le parole: «La presentazione delle liste dei candidati» sono inserite le seguenti: «che non appartengano a gruppi rappresentati in Parlamento».

